

Spettabile
AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Contribuenti
Settore Consulenza

Milano, 7 dicembre 2021

via e-mail: dc.gci.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Oggetto: consultazione pubblica - bozza di circolare volta a fornire i chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

A. Premessa.

Con riferimento alla bozza di Circolare in oggetto ("**la Circolare**"), riportiamo di seguito i nostri commenti e le nostre osservazioni allo scopo, auspicabilmente, di apportare un utile contributo circa il contenuto definitivo del citato documento.

Prima di passare all'analisi dei singoli paragrafi che compongono la Circolare, appare a nostro avviso opportuno segnalare quanto segue.

Vista la complessità della materia oggetto di consultazione pubblica e le risposte ad interpello rese in precedenza in relazione a singole questioni interpretative, è auspicabile che codesta spettabile Agenzia delle Entrate, in sede di pubblicazione della Circolare in versione definitiva, dia ivi evidenza in modo puntuale di quali siano i documenti di prassi ancora oggi da considerarsi validi e, diversamente, quali

debbano intendersi superati o specificati, eventualmente con nuove indicazioni al riguardo. Sarebbe, dunque, auspicabile che la Premessa alla Circolare venga maggiormente circostanziata in questo senso.

Per le definizioni non riportate nel presente documento si rimanda al contenuto della Circolare medesima.

B. Parte I - paragrafo 3.1.

Nell'ambito del paragrafo in esame si legge che "... dal punto di vista fiscale, ogni utilizzo del saldo attivo derivante dalla rivalutazione per fini diversi da quelli previsti dalla norma (ie. Copertura delle perdite e riduzione ex articolo 2445 del codice civile) determina il realizzarsi del presupposto impositivo per la tassazione dello stesso ...".

"Pertanto, la riserva in questione non può annoverarsi tra le riserve 'tassabili solo in caso di distribuzione' di cui all'articolo 172, comma 5, del TUIR, essendo ben possibile che il relativo presupposto impositivo si verifichi anche in circostanze diverse dall'attribuzione della riserva in sospensione stessa ai soci (ossia, per utilizzi diversi dalla copertura perdite e senza il rispetto delle formalità indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile)".

A parere di chi scrive una siffatta posizione interpretativa andrebbe ripensata. Invero, come unanimemente ritenuto in dottrina, l'unica fattispecie impositiva rilevante per verificare la tassabilità o meno della riserva in sospensione in esame è quella riportata al comma 3, art. 13, l. n. 342/00, ossia la distribuzione della riserva medesima a favore dei soci.

E del resto non potrebbe che essere così, considerato che il particolare vincolo in sospensione d'imposta trova la propria ratio nel prevenire forme di attribuzione ai soci (o partecipanti) di utili non ordinariamente sottoposti ad imposizione. Di qui la previsione normativa della disposizione citata che ne prevede l'obbligo di ricostituzione solo in caso di

"avanzo".

Al contrario, la previsione di cui al comma 2, art. 13, citato, come noto, assume esclusivamente valenza civilistica, senza perciò che questa possa essere "elevata" anche a presupposto impositivo fiscale.

A *fortiori*, la predetta considerazione deve ritenersi applicabile al caso delle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ambito di un'operazione di riallineamento. Infatti, come noto, il terzo comma dell'art. 14, l. n. 342/00, prevede espressamente che al riallineamento si applichi solamente la previsione "fiscale" di cui al comma 3, art. 13, citato, senza dunque alcun riferimento alla previsione "civilistica" di cui al comma 2.

Si invita pertanto codesta rispettabile Agenzia a rivedere la posizione interpretativa in argomento, dovendosi peraltro segnalare che la prassi citata nel paragrafo qui in esame a (presunto) supporto della tesi avanzata non appare invero conferente con la fattispecie in parola. Quella qui in disamina, piuttosto, risulta - lo si sottolinea - una posizione mai precedentemente assunta dall'Amministrazione finanziaria in oltre 20 anni dall'introduzione della originaria norma sulle rivalutazioni dei beni d'impresa, né mai ovviamente affrontata in questi termini dalla giurisprudenza (oltre che - come notato - fortemente contraria alla *ratio* della disposizione).

C. Parte I - paragrafo 4.1.

- i)** Con specifico riferimento alla possibilità (ammessa dalla Circolare) per i soggetti IAS/IFRS *adopter* di riallineare anche divergenze relative all'avviamento ed ai marchi che si siano generate per effetto della deduzione in via extracontabile delle quote di ammortamento, dovrebbe in tal senso essere chiarito che il richiamo all'art. 103, comma 2-bis, TUIR, assume una portata soltanto esemplificativa e che, dunque, l'opzione per il riallineamento possa essere esercitata validamente

anche da quei contribuenti che abbiano ammortizzato i predetti beni extra-contabilmente in virtù di quanto previsto dalle disposizioni speciali di cui all'art. 15, d.l. n. 185/08.

- ii)** Andrebbe, poi, chiarito quale debba essere il comportamento che contribuenti *IAS adopter* dovrebbero adottare nel caso in cui, avendo acquistato partecipazioni di controllo nel corso dell'esercizio 2011, abbiano **(a)** affrancato gli avviamenti ed attività immateriali a vita utile definita iscritti nel bilancio consolidato e relativi a valori emersi nell'ambito del processo di *purchase price allocation* (PPA) della partecipata acquisita; il tutto applicando le disposizioni di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter, D.L. n. 185/2008 (stante la specifica previsione di cui all'art. 20 del D.L. 201/2011 che estendeva le disposizioni del comma 12 dell'articolo 23 del DL 98/2011 anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011) e che, successivamente abbiano **(b)** incorporato la controllata acquisita.

In questo caso, post incorporazione, nel bilancio individuale della società incorporante, risulterebbero iscritti avviamenti ed attività immateriali a vita utile definita, privi di valore fiscale, anche se inizialmente rilevati nel solo bilancio consolidato e già affrancati in "ambiente" consolidato.

Si chiede, dunque, di confermare che, in tale situazione, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 151, l. n. 147/13, ed alla relativa applicabilità ad operazioni di acquisto di partecipazioni di controllo effettuate solo dall'esercizio in corso al 31.12.2012, sia possibile procedere al riallineamento del valore dell'avviamento ed attività immateriali iscritte nel bilancio individuale per effetto della fusione (corrispondente al valore conseguentemente indicato nel bilancio consolidato della incorporante).

iii) Per quanto, poi, attiene all'introduzione di un concetto di indivisibilità, ai fini specifici dell'opzione per il riallineamento, del bene immateriale "avviamento", non si ritiene di condividere appieno l'impostazione adottata da codesta rispettabile Agenzia delle Entrate.

In particolare, andrebbe a nostro avviso ripensata la tesi secondo cui l'avviamento è un bene da considerare - ai presenti fini - unitario. E ciò, anche quando le singole componenti dell'avviamento si sono originate nel contesto di operazioni (non solo giuridicamente, ma anche) economicamente ben distinte tra loro e che si sono perfezionate con controparti giuridiche diverse.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui venisse confermata la valenza generale di tale principio, andrebbe auspicabilmente chiarito se, ai fini della determinazione del valore dell'unico avviamento, debba (o meno) tenersi conto anche degli avviamenti iscritti in bilancio e che tuttavia presentano al 31 dicembre 2019 un valore contabile residuo pari a zero (pur conservando ancora un valore fiscale residuo). Sarebbe anche opportuno confermare esplicitamente (per quanto si tratti obiettivamente di un punto che dovrebbe essere pacifico) che non occorre tener conto, ai fini del calcolo di cui sopra, del valore fiscale degli avviamenti iscritti nel (solo) bilancio consolidato, in sede di acquisto delle partecipazioni di controllo, pur se affrancati ai sensi dell'art. 15, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 185/08.

Sul tema dell'avviamento quale bene unico ed indivisibile si rinvia anche al commento di cui al successivo paragrafo **L..**

D. Parte I - paragrafo 4.3.

La Circolare chiarisce che *"... i soggetti che effettuano il pagamento dell'imposta sostitutiva dopo l'approvazione del bilancio possono fruire della*

disciplina del riallineamento anche se non hanno stanziato l'apposita riserva nel detto bilancio, potendo quest'ultima essere iscritta nel bilancio relativo all'esercizio successivo".

A questo riguardo, tenuto conto che l'opzione per il riallineamento si esercita in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, si ritiene utile che la Circolare confermi in modo esplicito che la data di approvazione del bilancio relativo al 2020 non rileva *tout court* ai fini dell'applicazione del regime in questione. In questo senso, dunque, anche i contribuenti che abbiano effettuato il pagamento dell'imposta sostitutiva prima dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, senza appostare le relative riserve in sospensione d'imposta, possono beneficiare del suddetto regime.

E. Parte I - paragrafo 4.5.

Nel presente paragrafo sono forniti alcuni chiarimenti in merito alla determinazione del piano di ammortamento relativo ad un avviamento già oggetto di affrancamento fiscale.

A tal fine, in primo luogo, a parere di chi scrive, come già rilevato in precedenza, andrebbe chiarito che richiamare, tra le vicende che originano il disallineamento, le sole deduzioni extracontabili di cui all'art. 103 del TUIR ha finalità soltanto esemplificativa (per cui il medesimo effetto/disallineamento ben può essersi determinato in caso di deduzioni extracontabili derivanti da affrancamenti operati ex art. 15, d.l. n. 185/08).

Sarebbe inoltre utile chiarire in modo esplicito le modalità di ammortamento fiscale degli avviamenti riallineati **(a)** che sono soggetti alla deduzione accelerata "per quinti" o "per decimi" ovvero **(b)** per i quali l'ammortamento avviene in funzione del piano di ammortamento "rimodulato" previsto dall'art. 1, comma 1079, l. n. 145/18.

TREMONTI ROMAGNOLI PICCARDI E ASSOCIATI

In particolare, post-riallineamento, occorrerebbe tenere distinti, ai fini dell'ammortamento dell'avviamento, **(a)** il processo che interessa la deduzione accelerata ex art. 15, comma 10, d.l. n. 185/08 ovvero la deduzione ex art. 1, comma 1079, citato, da quello **(b)** che interessa l'importo riallineato, che dovrà essere ammortizzato a partire dal 2021, in base agli ordinari coefficienti di ammortamento previsti ai fini IRES e IRAP, applicati al costo storico originario, fino ad esaurimento del costo fiscalmente riconosciuto (determinato al netto di quello oggetto di ammortamento "per quinti", "per decimi" ovvero ex art. 1, comma 1079, citato, che come già rilevato dovrebbero proseguire, seguendo il piano previsto dalle rispettive norme di legge, non abrogate né esplicitamente, né implicitamente).

Riteniamo in altri termini che vadano tenuti fermi tutti i piani di ammortamento in corso che prevedano un ammortamento diverso da quello "ordinario" in diciottesimi.

Di seguito un esempio al fine di meglio rappresentare la soluzione proposta.

	costo stor.	valore fiscale 2019	Riall.	quota amm.to 2020	valore fisc. Residuo 2020	amm.to 2021 (A+B+C)/18=	amm.to 2022 (A+B+C)/18=
(A) avviamento 1 (amm.to ordinario)	1800	300	1500	100	1700	*300	*300
(B) avviamento 2 (rimodulato ex c. 1079)	1800	500	1300	54	1746	**180	**216
(C) avviamento 3 (per decimi ex art. 15 DL 185)	1800	900	900	180	1620	***180	***180
TOT	5.400		3.700			****660	****696

*Amm.to ordinario: viene eseguito l'ammortamento dell'avviamento complessivo nella misura di 1/18 del relativo costo fiscale complessivo "originario" fino ad esaurimento del costo fiscale riconosciuto (al netto del costo fiscale in "uso" ai piani di ammortamento speciali sub ** e ***);

**Amm.to speciale rimodulato: prosegue l'ammortamento dello stock di ammortamenti non ancora dedotta al 31/12/2017, come previsto dal citato comma 1079, L. 145, citata (per semplicità si è ipotizzato un importo pari a 180 per il 2021 e un importo pari a 216 per il 2022), fino ad esaurimento del citato stock.

*** Amm.to speciale per decimi: prosegue l'ammortamento "per decimi" del costo storico affrancato ex DL 185, fino ad esaurimento dell'importo affrancato.

**** Totale ammortamento per l'anno considerato.

Quanto infine alle DTA convertibili osserviamo quanto segue.

Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 55 e ss., d.l. n. 225/10, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, tra l'altro,

relativamente a valori di avviamento si trasformano in crediti d'imposta (alle condizioni previste, trattandosi ovviamente di DTA diverse da quelle la cui conversione è inibita dall'art. 17, d.l. n. 83/15).

In caso di riallineamento di valori di avviamento in relazione ai quali siano iscritte DTA trasformabili, si chiede di confermare esplicitamente che in ogni caso resta ferma la convertibilità di tali DTA (posto che la conversione è inibita per casistiche circoscritte e non ostano alla conversione né l'opzione per il riallineamento di cui al d.l. n. 104, citato, né i criteri di deducibilità degli ammortamenti del valore fiscalmente riconosciuto, post riallineamento¹).

F. Parte I - paragrafo 4.7.

Andrebbe a nostro avviso ripensata la posizione espressa da codesta rispettabile Agenzia delle Entrate nella misura in cui è stato chiarito che *"... ai fini dell'affrancamento, la suddetta riserva [in sospensione] deve essere assunta nel suo ammontare aumentato dell'imposta sostitutiva versata in sede di riallineamento"*. In questo senso, sarebbe auspicabile che codesta rispettabile Agenzia delle Entrate recepisca il costante orientamento della giurisprudenza di

¹ Nel caso in cui si ritenesse corretto, per effetto del riallineamento, procedere ad una ridefinizione del piano di ammortamento anche per gli avviamenti soggetti a rimodulazione, che sono tipicamente soggetti alla disciplina di conversione citata, la quota parte di ammortamento attribuibile alle DTA trasformabili dovrebbe essere determinata operando una proporzione tra il valore fiscale ante riallineamento ed il valore fiscale post riallineamento. Ad esempio, si ipotizzi un avviamento di 100 iscritto nel bilancio 2019 e 2020 cui si applichi la disciplina del d.l. n. 225/10; si ipotizzi che tale avviamento, in relazione al quale siano iscritte DTA trasformabili, abbia valore fiscale, al 31.12.2019, di 40, e, al 31.12.2020, di 37. Si ipotizzi poi di riallineare il relativo valore, riducendo dunque di 60 il fondo ammortamento fiscale (essendo quindi il nuovo valore fiscale al 31.12.2020 pari a 97: 37 + 60).

Ipotizzando che la quota di ammortamento del 2021 sia determinata nella misura unica di 1/18 del costo storico, si ottiene una quota di ammortamento fiscale pari a 1/18 di 100, ovvero 5,56. Sulla base del descritto criterio proporzionale, la quota parte riferibile alle DTA trasformabili risulterebbe pari a $5,56/97 \cdot 37 = 2,12$.

legittimità con riferimento alla modalità di determinazione della base imponibile per l'affrancamento della riserva da riallineamento (*ex multis* Corte di Cassazione n. 8598 e n. 9509 del 2018, n. 32204 del 2019 e n. 11326 e n. 19772 del 2020).

Invero, come noto, i Giudici di legittimità hanno a più riprese chiarito che la base imponibile della riserva da affrancare (nel caso di specie con un'aliquota del 10 per cento), debba essere determinata senza considerare (*rectius, al netto* e non al lordo, come sostenuto invece dalla Circolare) l'imposta sostitutiva assolta per affrancare il valore fiscale dei beni oggetto di riallineamento (nel caso di specie pari al 3 per cento).

G. Parte I - paragrafo 4.8.

Andrebbe a nostro avviso ripensata la posizione espressa nella Circolare laddove è stato sancito che la distribuzione della riserva di capitale sulla quale è stato iscritto il vincolo di sospensione d'imposta è tassata in capo al socio alla stregua di un dividendo.

Risulta infatti del tutto evidente che non possa essere equiparato il trattamento fiscale applicabile ad un reddito derivante da una riserva costituita "ex-novo" a seguito di un'operazione di rivalutazione, ad un rimborso di una somma di denaro che origina da un precedente versamento/conferimento (di denaro), iscritto in una riserva di capitali.

L'impostazione proposta dall'Agenzia, oltre a condurre ad una "prevaricazione" della qualificazione fiscale su quella civilistica, farebbe registrare in capo al socio una evidente situazione di doppia imposizione economica, laddove non fosse per questo possibile poter recuperare quel maggior valore fiscale (rappresentato proprio dalla riserva di capitale) al momento della vendita, liquidazione e/o recesso della società.

H. Parte I - paragrafo 4.9.

Nell'ambito della Circolare viene chiarito che "... la

società può beneficiare della disciplina del riallineamento in esame con riferimento ... al disallineamento generato da FTA ...".

A questo riguardo si chiede di confermare che il riallineamento possa essere validamente effettuato anche in relazione alle divergenze registrate, in sede di FTA, nell'ambito della ripartizione del valore suddiviso tra fabbricato e terreno, relativo agli immobili acquisiti antecedentemente al 4 luglio 2006.

A nostro avviso tale facoltà dovrebbe essere concessa al contribuente dal momento che, come affermato da codesta rispettabile Agenzia delle Entrate a più riprese nella Circolare, l'opzione per il riallineamento è fruibile per colmare le divergenze di valore sorte "a qualsiasi titolo", dunque anche tutte quelle originatesi in sede di FTA.

I. Parte I - paragrafo 4.10.

Si chiede di confermare che l'impossibilità di procedere con il riallineamento delle divergenze di valori derivanti da operazioni straordinarie realizzate nel corso del 2020 non riguardi anche le fusioni poste in essere tra società che, diversamente dal caso rappresentato nella Circolare, appartengono al medesimo gruppo - *rectius* tra le quali sussiste un rapporto di controllo - al 31 dicembre 2019.

In tal senso sembrerebbe peraltro deporre la recente risposta non pubblicata all'istanza di interpello n. 956/1943/2021, le cui conclusioni sono state riportate sui principali organi di stampa specializzata.

J. Parte I - paragrafo 4.11.

Andrebbe a nostro avviso ripensata la posizione assunta nella Circolare avuto riguardo alla preclusione circa l'adozione del regime del riallineamento del diritto d'uso iscritto in sede di prima adozione del principio contabile internazionale IFRS 16 relativo ai contratti

di leasing/locazione in essere al 1° gennaio 2019.

E ciò in ragione del fatto che, essendo il diritto d'uso a tutti gli effetti un bene immateriale, dovrebbe a bene vedere rientrare nell'ambito applicativo previsto per il riallineamento.

A parere di chi scrive, le conclusioni raggiunte nella Circolare potrebbero invero porsi in contrasto con quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, di attuazione dell'art. 14 della l. n. 342/00, il quale dispone che l'applicazione del regime di riallineamento *"... può essere richiesta ... per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo"*.

In questo senso, dunque, dovrebbe essere confermato quanto più volte ribadito da codesta rispettabile Agenzia delle Entrate, ossia che *"il riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento"* (cfr. pag. 25 della Circolare e, inoltre, le Circolari 13 giugno 2006, n. 18/E, 4 giugno 2014, n. 13/E e 27 aprile 2017, n. 14/E).

K. Parte I - paragrafo 4.13.

Per le ragioni appena esposte si ritiene altresì auspicabile che venga ripensata la posizione espressa nella Circolare secondo cui è escluso dall'ambito applicativo del riallineamento il diritto di concessione iscritto secondo l'IFRIC 12.

In particolare, secondo l'impostazione contabile recata dalla citata prassi contabile internazionale, nei casi in cui il soggetto concedente (la Pubblica Amministrazione) "controlli" l'infrastruttura (potendo, ad esempio, regolare le caratteristiche dei servizi forniti ed i prezzi applicabili), il concessionario (che è titolare del diritto contrattuale di far pagare gli

utenti del servizio pubblico per l'utilizzazione dell'infrastruttura, ossia, in concreto, per la fruizione del medesimo servizio):

a) non può rilevare, nell'attivo dello stato patrimoniale, i beni materiali dedicati all'erogazione del servizio (tubi, condotte, misuratori, ecc.) con la qualifica di "immobilizzazioni materiali", a prescindere dalla disponibilità del relativo titolo giuridico;

b) deve, invece, rilevare contabilmente i medesimi beni sotto forma di un'attività immateriale, rappresentata da un "diritto di concessione".

In questi termini, l'IFRIC 12 impone una rappresentazione "dematerializzata" dei beni materiali citati, mediante rilevazione sotto forma di diritti concessori.

Ora, escludere - come proposto nella Circolare - la facoltà di optare per il riallineamento solo in ragione del fatto che (i) contabilmente si è in presenza di un'attività immateriale, mentre (ii) fiscalmente si è in presenza dei beni materiali sottostanti alla concessione, non appare evidentemente coerente con il dettato della norma che, lo si ripete, prevede che può essere riallineato il disallineamento che si è verificato "a qualsiasi titolo".

In altri termini, l'(unica) interpretazione letterale della disposizione di cui all'art. 110, comma 8, citato, che si dovrebbe proporre è quella per cui l'opzione in questione sia comunque perfezionabile a condizione che ricorrano:

- la titolarità giuridica dei beni materiali "sottostanti";
- l'iscrizione degli stessi nel libro cespiti; e, chiaramente,
- la sussistenza di un disallineamento riferibile ai beni materiali medesimi.

In aggiunta, la Circolare non sembra considerare che, in ogni caso, la portata applicativa della disciplina sul

riallineamento di cui si tratta, con l'aggiunta del comma 8-bis da parte della Legge di Bilancio per il 2021, è stata fortemente ampliata dal legislatore che ha inteso estenderla all'avviamento e alle altre attività immateriali. Si nota, infatti, che nella risposta fornita nella Circolare non è fatto alcun riferimento a quest'ultima previsione (sic!).

Nonostante tutto quanto sopra, la Circolare intenderebbe negare l'accesso al riallineamento per i soggetti "IAS adopter" ogniqualvolta - per sintetizzare - la rappresentazione di bilancio di una data attività (immateriale) celi una categoria di asset (fisici) cui corrisponde una diversa qualificazione fiscale.

E cioè in tutti quei casi dove il medesimo soggetto, qualora avesse provveduto alla rappresentazione in bilancio dei beni in base ai principi contabili OIC, avrebbe rilevato una diversa tipologia di attività (materiale anziché immateriale) dotata di una autonoma connotazione.

Insomma, appare palese che una siffatta interpretazione, se confermata nella versione definitiva della Circolare, determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti "IAS/IFRS adopter" e quelli che redigono invece il bilancio in base ai principi contabili nazionali "OIC": circostanza - ad avviso di chi scrive - difficilmente giustificabile all'interno del medesimo sistema tributario.

L. Parte I - paragrafo 4.14.

Dal paragrafo qui in esame sembrerebbe evincersi che l'impossibilità di procedere con la scomposizione dell'avviamento (ai fini del riallineamento) sia da ascrivere esclusivamente alla circostanza per cui tale bene immateriale si genera per effetto di un'unica operazione di fusione per incorporazione, che ha appunto interessato più società.

Pur non condividendo la predetta impostazione, sarebbe perlomeno auspicabile che la Circolare chiarisse che nel caso in cui la società avesse posto in essere distinte

operazioni di fusione questa avrebbe la facoltà di procedere con il riallineamento degli avviamenti in via del tutto autonoma, senza che ciò possa realizzarsi in una forma di riallineamento parziale.

In altri termini, contrariamente a quanto sembrerebbe essere sostenuto dalla Circolare, si dovrebbe chiarire in modo puntuale che il bene immateriale "avviamento", se stratificato per effetto di più operazioni di riorganizzazione, può essere riallineato anche solo in via parziale (*rectius*: limitatamente ad uno o più avviamenti che si sono generati in virtù di diverse operazioni straordinarie).

Con l'occasione, si chiede altresì di chiarire quali siano le possibili conseguenze in caso di riallineamento parziale di un bene. Ad avviso di chi scrive, in linea con quanto chiarito in passato con riguardo al caso di errata applicazione del criterio delle c.d. "categorie omogenee" per le rivalutazioni di beni, tale evento non avrebbe quale conseguenza quella di far venire meno gli effetti del riallineamento a patto che il contribuente sani tale fattispecie versando l'imposta sostitutiva non versata con riferimento alla quota-parte del bene non riallineato.

M. Parte II - paragrafo 1.2.

Il principio espresso nell'ambito del paragrafo in esame sembrerebbe apparentemente in contrasto con quanto chiarito nel precedente par. 2.4., parte I, della Circolare.

Infatti, il chiarimento reso circa la possibilità - in caso di utilizzo promiscuo di un bene immobile - di procedere con la rivalutazione della sola quota-parte dell'immobile medesimo destinata ad essere impiegata nei settori alberghiero e termale, a prescindere apparentemente dal fatto che questa sia o meno accatastata autonomamente, sembra in aperto contrasto con quanto chiarito nel citato par. 2.4., ovvero "*... che i fabbricati identificati univocamente tramite sistema catastale sono considerati come bene unico sia per le regole di classificazione di bilancio ... sia avendo*

riguardo ai chiarimenti forniti in merito alle precedenti discipline di rivalutazione".

Sul punto, ritenendo di condividere l'impostazione espressa con riferimento al settore alberghiero e termale, si auspica che la Circolare possa estendere il citato principio altresì alla generalità dei contribuenti (modificando, dunque, l'impostazione adottata nel citato par. 2.4.).

N. Parte III - paragrafo 2.

Nell'ambito del presente paragrafo sembra opportuno che codesta rispettabile Agenzia delle Entrate chiarisca in modo esplicito che la validità dell'opzione per il riallineamento di cui all'art. 110, citato, sia confermata **(a)** non solo quando il contribuente ricorre all'invio di una dichiarazione "tardiva", nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, **(b)** ma anche in ipotesi in cui la dichiarazione sia stata già inviata e entro il predetto termine di 90 giorni venga rettificata con una dichiarazione integrativa.

Inoltre, andrebbe anche chiarito se il contribuente ha la possibilità, o meno, di ricorrere altresì alla cd. remissione in bonis.

O. Parte III - paragrafo 3.

La Circolare chiarisce che *"... non è consentito revocare gli effetti giuridici del regime di affrancamento precedentemente opzionato e già perfezionatosi nella sua interezza, in base a una valutazione discrezionale compiuta dal contribuente, fondata sulla sopravvenuta differente convenienza economica di un altro istituto giuridico.*

Di conseguenza, si ritiene che la società non possa riallineare ai sensi dell'articolo 110 del decreto agosto il valore dei beni per i quali ha già aderito al regime dell'affrancamento attraverso il pagamento

dell'imposta sostitutiva di cui al citato articolo 15, commi 10 e ss. ..."

In questo senso riteniamo di condividere il principio secondo cui se il contribuente ha già optato in maniera definitiva (i.e. versando l'imposta sostitutiva) per l'affrancamento ex art. 15 d.l. n. 185/08 non può revocare l'opzione per beneficiare, con riferimento al medesimo disallineamento, del regime previsto dal decreto agosto.

Tuttavia tale chiarimento andrebbe maggiormente circoscritto, confermando in ogni caso la validità del principio generale di cui al precedente par. 4.1, Parte I, della Circolare, laddove è stata ammessa la possibilità di esercitare l'opzione per il riallineamento ai sensi del decreto agosto anche su beni/avviamenti già precedentemente affrancati.

Un simile coordinamento appare fondamentale in quanto il concetto da ultimo espresso nel presente paragrafo sembrerebbe alludere - andando probabilmente al di là delle intenzioni dell'estensore - ad un principio di carattere generale tale per cui non è possibile ricorrere alla disciplina del riallineamento ai sensi del decreto agosto per i beni per i quali si è già aderito a precedenti regimi di affrancamento (i.e., d.l. n. 185/08).

Si prega di contattare milano@virtax.it per qualsiasi chiarimento o approfondimento circa le tematiche trattate nel presente documento.